



COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

SETTORE: Settore Tecnico\\Patrimonio

Ordinanza n. 33 del 09/05/2018

Oggetto: - Limitazione della popolazione della nutria: autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cattura nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, ed in prossimità delle arginature dei canali o fiumi pensili, nonché delle strade e loro pertinenze a Ripapersico di Portomaggiore

IL SINDACO

Richiamati :

- la Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art.19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- la Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;
- la Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l'art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art.2, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima legge 157/92;
- la Legge Regionale n. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 16 a norma del quale i piani di controllo della fauna, oltre che dai soggetti di cui all'art. 19 della predetta legge 157/92, possono essere attuati da Coadiutori appositamente abilitati direttamente coordinati dalla polizia provinciale;
- il Piano Regionale di controllo della nutria, di durata quinquennale finalizzato all'eradicazione della nutria, di cui alla D.G.R. n. 551/2016 del 18/04/2016, che, fra le altre cose, affida l'attuazione del Piano ai Comuni per le aree urbane ed alle Province per le superfici agro-silvo-pastorali, prevedendo che, sempre per l'attuazione del Piano, possano essere sottoscritte delle apposite Convenzioni con le Province, da parte degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti

interessati quali gli Enti gestori delle acque, come i Consorzi di Bonifica.

Dato atto che:

- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- costituisce fatto notorio come lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone in un territorio come quello argentano in cui canali e fiumi presentano, in molti casi, quote idrauliche ben superiori al piano campagna;
- con proprio comunicato stampa del 04/03/2015, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara denunciava come la proliferazione di colonie del roditore "nutria" è da tempo un fenomeno molto preoccupante per i riflessi diretti sulla sicurezza idraulica ed anche per l'attività di derivazione irrigua;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale portuense si sviluppa spesso in fregio alle arterie stradali, pertanto la presenza di nutrie può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare sia in relazione ai possibili cedimenti del rilevato ascrivibili a collasso delle tane, sia alla presenza di questi animali sulla carreggiata;
- è evidente come le tane che spuntano sulle capezzagne, spesso parallele ai canali, possono costituire, in caso di collasso, un grave pericolo in particolare per gli addetti alla guida dei mezzi agricoli;
- la popolazione di questa animale alloctono entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole, come risulta dalle rilevanti richieste di risarcimento presentate dai coltivatori negli anni passati (tabella 1)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 *
Ferrara	danni nutria	284.491,77	122.595,36	83.748,38	119.424,17	43.907,93	55.548,68	82.577,14
	tot danni	973.931,73	521.767,94	373.707,33	470.734,57	199.100,76	175.901,51	271.378,79
	% sul tot danni	29,2%	23,5%	22,4%	25,4%	22,1%	31,6%	30,4%

Tabella 1 – danni lordi accertati in euro a carico della Regione Emilia Romagna (fino all'entrata in vigore della Legge 11/08/2014 n.116)

Constato che:

- la situazione creatasi a seguito del cambiamento continuo e repentino della disciplina del contenimento della popolazione della nutria, animale alloctono considerato fattore di minaccia come sopra riportato, hanno gravemente menomato, rallentato ed, in alcuni casi addirittura impedito per lunghi periodi l'attività di contenimento, tanto da permettere una proliferazione incontrollata della popolazione della nutria sull'intero territorio comunale;
- tale evidenza si conferma quotidianamente dalle numerose segnalazioni che pervengono al Servizio Ambiente da parte sia di agricoltori, che vedono danneggiate le proprie coltivazioni, sia da parte di privati cittadini che vedono invase da tali roditori le proprietà private.

Atteso che:

- gli interventi di limitazione, per essere efficaci, devono necessariamente assumere caratteristiche di capillarità e di continuità sia temporale che spaziale;

- è evidente come il Piano Regionale di cui sopra, abbia fortemente rallentato, se non addirittura sospeso, le attività di contenimento da parte dei coadiutori in un territorio come quello portuense, in cui le nutrie realizzano le tane in corrispondenza dei canali che corrono in fregio alle strade lungo le quali il piano non disciplina lo sparo in deroga alle distanze di sicurezza;

Considerato che il Piano Regionale vigente attribuisce ai Comuni il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo delle gabbie trappola avvalendosi di imprese di disinfestazione o pest control ma, di fatto, tale modalità è inattuabile in quanto la popolazione di nutrie nelle aree agricole è talmente aumentata che anche i centri abitati sono ormai invasi e l'impiego delle sole gabbie non è realisticamente praticabile per il contenimento del problema.

Richiamata la comunicazione della Provincia di Ferrara del 15/03/2017 indirizzata all'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna con cui si mettono in luce i limiti all'operatività del Piano Regionale vigente, evidenziando la sproporzione tra necessità ed insufficienza delle risorse messe in campo.

Considerato che il Comune di Portomaggiore, tramite l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, si è impegnato, con DGU n. 12 del 13/07/2017, ad aderire alla convenzione tra la Provincia di Ferrara, i comuni, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, l'A.I.P.O. e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, per il coordinamento di azioni integrative al piano regionale di controllo della nutria.

Considerato che le nutrie tendono a formare le loro tane scavandole nelle arginature dei canali e fiumi pensili i quali, per le caratteristiche del territorio, sono a ridosso delle abitazioni e delle strade di viabilità ordinaria.

Visti l'articolo 703 del vigente Codice Penale nonché l'art. 57 del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che vietano, senza licenza dell'autorità, lo sparo con armi da fuoco nelle immediate vicinanze delle abitazioni.

Dato atto che per le ragioni di cui sopra, è conclamata una situazione di grave nocimento per la sicurezza e l'incolumità pubblica, tale da costituire presupposto per la adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'articolo 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL).

Atteso che:

- per la attuazione di piani di limitazione e controllo numerico della fauna selvatica, la Provincia si avvale anche dei Coadiutori, apposite figure abilitate a seguito di un esame sostenuto presso la Provincia;
- prima di ogni intervento il Coadiutore deve accreditarsi ad un numero verde indicando zona di intervento e specie e al termine chiudere l'intervento con il numero di capi abbattuti e avvistati;
- che tale servizio è accessibile anche a tutte le Forze dell'Ordine che, in tempo reale, possono sapere chi è attivo, in quale luogo e per quale specie.

Osservato che è pervenuta all'ufficio preposto del comune di Portomaggiore nota, assunta al protocollo dell'Unione Valli e Delizie al n. 99681 del 24.04.2018, con la quale la Società Agricola Bambù Delizia chiede al Sindaco di emettere ordinanza per limitare il numero di nutrie presenti nella località Ripapersico tra via del Gombio e l'intersezione con via Ponte Alto Ponte spino dove hanno la loro coltivazione di Bambù. Detti animali infatti stanno provocando ingenti danni alle coltivazioni stesse soprattutto in questo periodo in cui stanno crescendo i germogli di bambù. Tale richiesta deriva dal fatto che le gabbie che la società agricola aveva in dotazione sono state rubate e nel periodo di utilizzo non avevano comunque sortito il risultato sperato.

Dato atto che la zona in cui ha sede la società agricola "Bambù Delizia" vi è la presenza di diversi corsi d'acqua fiancheggiati da altrettante strade quindi per una maggiore efficacia dell'intervento si rende necessario allargare l'area dell'operazione. Nello specifico via del Gombio nel tratto che parte dalla SP 68 fino all'intersezione con via Ponte Alto Ponte Spino costeggia il condotto Sandolo, poi lo stesso canale ha andamento parallelo alla via Ponte Alto - Ponte Spino in direzione ovest (Amadeus Pub). Nella stessa zona abbiamo la presenza di un altro importante canale " Fossa Sabbiosola" che in parte del suo percorso è fiancheggiato da Via Bramata.

Ritenuto opportuno permettere alle squadre di COADIUTORI regolarmente autorizzate dalla

Provincia di Ferrara, nell'ambito delle operazioni di cattura ed abbattimento disciplinate dagli atti sopra richiamati, di esplicitare la propria attività anche nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, ed in prossimità delle arginature dei canali o fiumi pensili, nonché delle strade e loro pertinenze, anche con l'uso di gabbie della Provincia di Ferrara concesse in uso al Comune di Portomaggiore a tale scopo.

Dato atto che il capo zona dei coadiutori per il Comune di Portomaggiore Sig. Baricordi Daniele, ha comunicato la disponibilità dei coadiutori alle operazioni di contenimento delle nutrie per la zona più sopra indicata.

Evidenziato che le necessarie operazioni di contenimento dovranno in ogni caso avvenire nel pieno rispetto delle procedure approvate in merito dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 551 del 18.04.2016, in particolare alle disposizioni dettagliate nell'allegato A alla stessa delibera al capitolo 3 "Metodi d'Intervento" riguardo i metodi di soppressione consentiti e l'uso delle gabbie;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 54.

ORDINA

1. Di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale di Portomaggiore e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie come di seguito riportato.

a) Le squadre di COADIUTORI abilitate dalla Provincia di Ferrara, **nell'ambito delle operazioni di cattura ed abbattimento disciplinate dagli atti in premessa richiamati**, SONO AUTORIZZATE ad operare nella zona lungo il "condotto Sandolo" nel tratto in fregio a Via del Gombio dall'intersezione con la SP 68 fino ad arrivare ad intercettare Via Ponte Alto - Ponte Spino, poi proseguendo su quest'ultima via in direzione ovest fino in prossimità dell' "Amadeus Pub" e lungo la "Fossa Sabbiosola" nel tratto tra via Molinellina e fino ad oltre via Ponte Alto Ponte Spino, a tratti in fregio alla Via Bramata, come individuate nella planimetria (Allegato A) facente parte integrante della presente ordinanza, anche in prossimità di:

- corti coloniche;
- immediate vicinanze delle abitazioni;
- arginature dei canali o fiumi pensili;
- delle strade e loro pertinenze.

b) Le necessarie operazioni di contenimento delle nutrie dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto delle procedure approvate dalla regione Emilia Romagna con DGR n. 551 del 18.04.2016, in particolare alle disposizioni dettagliate nell'allegato A alla stessa delibera al capitolo 3 "metodi d'intervento" riguardo i metodi di soppressione consentiti e l'uso delle gabbie.

2. la presente Ordinanza esplicita la propria validità per il periodo che va **dal giorno lunedì 14 Maggio 2018 fino al giorno giovedì 31 Maggio 2018.**

DISPONE

- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente ed all'albo pretorio comunale,
- di incaricare alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza il Corpo Unico di Polizia locale dell'Unione dei comuni Valli e Delizie,
- di trasmettere copia del presente provvedimento a: Prefettura di Ferrara, Carabinieri (stazione di Portomaggiore), Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Provincia di Ferrara (Polizia Provinciale), Regione Emilia Romagna (Servizio Sanitario regionale), Ausl (Dipartimento Sanità Pubblica Area Veterinaria), ARPA (Sezione Provinciale di Ferrara), ISPRA ed alle associazioni agricole e venatorie del territorio,
- che il Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore prenda contatti con il capo zona dei coadiutori per il Comune di Portomaggiore, affinché gli operatori coadiutori locali già

- abilitati dalla Provincia diano materiale esecuzione alla presente ordinanza,
- che tutti i dati relativi al numero di abbattimenti durante il periodo di validità della presente ordinanza siano opportunamente registrati e documentati.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il Sindaco

Minarelli Nicola
